

25.402 n Iv. pa. CSEC-N. Controprogetto indiretto all'iniziativa sui fuochi d'artificio

Diritto vigente

Progetto preliminare della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale

del 14 agosto 2025

Maggioranza

Minoranza (Hug, Balmer, Freymond, Gafner, Heimgartner, Huber, Riem, Rügsegger, Wandfluh)

Non entrare in materia

Legge federale sugli esplosivi (LEspl)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale del ...¹;

visto il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

1 FF 2025 ...

2 FF 2025 ...

Diritto vigente

**Progetto preliminare della
Commissione del
Consiglio nazionale**

I

La legge federale del 25 marzo 1977³
sugli esplosivi è modificata come
segue:

Art. 1 Campo d'applicazione

Art. 1 cpv. 2

¹ La presente legge disciplina qualsiasi operazione con esplosivi fabbricati a titolo professionale, con pezzi pirotecnici e con polvere da fuoco. Le sue disposizioni concernenti i pezzi pirotecnici valgono anche per la polvere da fuoco, fatti salvi gli articoli 12 capoverso 5, 14 nonché 24 capoverso 3 e nella misura in cui non sia oggetto di prescrizioni particolari.

² Riguardo ai pezzi pirotecnici da spettacolo, la legge è applicabile unicamente al fabbricante, all'importatore, al venditore e ai loro impiegati e ausiliari.

² *Abrogato*

³ La polvere da sparo utilizzata come carica propulsiva per munizioni di armi da fuoco sottostà alle disposizioni della legislazione sulle armi.

⁴ È fatta salva la legislazione federale sul materiale bellico e sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi, sempreché la presente legge o un'ordinanza d'esecuzione non contengano prescrizioni particolari.

⁵ Sono parimenti fatte salve le prescrizioni del diritto cantonale in materia di edilizia e di polizia del fuoco.

Diritto vigente

Art. 7 Pezzi pirotecnici

I pezzi pirotecnici sono prodotti pronti all'uso, comprendenti un elemento esplosivo o un dispositivo d'innesco che

- a. non servono al brillamento ma ad altri fini industriali, tecnici o agricoli come i mezzi di segnaletica, i razzi meteorologici, i candelotti per la saldatura o la tempera dei metalli, oppure
- b. sono destinati unicamente allo spettacolo come i fuochi d'artificio.

**Progetto preliminare della
Commissione del
Consiglio nazionale**

Art. 7 cpv. 2

² Il Consiglio federale disciplina la classificazione dei fuochi d'artificio nelle categorie rischio potenziale molto ridotto, ridotto, medio o elevato.

Art. 8b Pezzi pirotecnici vietati

Le operazioni con fuochi d'artificio destinati esclusivamente a produrre uno scoppio sono vietate. Fanno eccezione le operazioni con fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale molto ridotto e un livello di rumorosità trascurabile.

Diritto vigente

Art. 9 Fabbricazione, detenzione nonché importazione, esportazione e transito

¹ Esplosivi e polvere da fuoco possono essere fabbricati o importati in Svizzera solo con un'autorizzazione della Confederazione. Chi ottiene l'autorizzazione di fabbricare esplosivi e polvere da fuoco, può venderli anche in Svizzera. Un'autorizzazione secondo la legislazione sulle armi per l'importazione di polvere da fuoco vale quale autorizzazione d'importazione conformemente alla presente legge.

^{1bis} L'esportazione e il transito di esplosivi e polvere da fuoco sono disciplinati:

- a. dalla legislazione sul materiale bellico, se questa contempla anche tali esplosivi o polvere da fuoco;
- b. dalla legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, se la legislazione sul materiale bellico non contempla anche tali esplosivi e polvere da fuoco.

² I pezzi pirotecnici possono essere fabbricati o importati soltanto con l'autorizzazione della Confederazione. Il Consiglio federale disciplina il rilascio, la revoca e la scadenza delle autorizzazioni. Può dispensare taluni prodotti o gruppi di prodotti dall'obbligo dell'autorizzazione, sempreché la sicurezza sia garantita da altre misure.

**Progetto preliminare della
Commissione del
Consiglio nazionale**

Art. 9 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Nel traffico turistico è consentito importare senza autorizzazione unicamente fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale molto ridotto e un livello di rumorosità

Diritto vigente

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale

trascurabile. Complessivamente è consentito importare fuochi d'artificio fino a un peso lordo totale di 2,5 kg.

³ Sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020 sui precursori di sostanze esplosive relative alla fabbricazione di sostanze esplosive da parte di utilizzatori privati e all'acquisto e alla detenzione di sostanze esplosive fabbricate da utilizzatori privati.

Art. 14 Permessi d'uso

Art. 14 cpv. 2

¹ Le cariche esplosive possono essere preparate e fatte brillare soltanto da parte di persone titolari di un permesso d'uso o sotto la loro sorveglianza.

Maggioranza

² La stessa norma si applica all'impiego di pezzi pirotecnici che servono a fini industriali, tecnici o agricoli nonché a pezzi pirotecnici da spettacolo che presentano un rischio potenziale medio o elevato. Il Consiglio federale può limitare o estendere tale esigenza a pezzi pirotecnici di un determinato genere.

Minoranza (Baumann, Alijaj, Brizzi, Chollet, Marti Min Li, Prelicz-Huber, Revaz, Rosenwasser)

² La stessa norma si applica all'impiego di pezzi pirotecnici che servono a fini industriali, tecnici o agricoli nonché a pezzi pirotecnici da spettacolo che presentano un rischio potenziale ridotto, medio o elevato. Il Consiglio federale può limitare o estendere tale esigenza a pezzi pirotecnici di un determinato genere.

(vedi art. 44 cpv. 2 et 3)

³ Il Consiglio federale, uditi i Cantoni, l'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni, le cerchie economiche e le associazioni professionali interessate, emana prescrizioni concernenti:

- a. le categorie di permesso,
- b. le esigenze in materia di formazione e di esami.

Diritto vigente

**Progetto preliminare della
Commissione del
Consiglio nazionale**

^{3bis} Il Consiglio federale può delegare alle associazioni professionali l'emanazione delle prescrizioni di cui al capoverso 3 lettera b, purché preveda la vigilanza da parte di un servizio federale.

⁴ I Cantoni organizzano gli esami se le cerchie economiche non possono provvedervi.

⁵ Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca esercita la vigilanza sugli esami.

⁶ ...

Art. 37 Operazioni non autorizzate

Art. 37 cpv. 1^{bis}

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

- a. senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli;
- b. fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge;
- c. fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni.

^{1bis} Nei casi di lieve entità, la pena è della multa.

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

Diritto vigente

³ Chiunque, senza autorizzazione, fabbrica, importa o commercia polveri da fuoco oppure semifabbricati o prodotti finiti che la contengono è punito con la multa.

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale

Art. 44 Riserva in favore dei Cantoni
Cantoni

Art. 44 cpv. 2

I Cantoni possono limitare il commercio al dettaglio di pezzi pirotecnici da spettacolo, temporaneamente, a determinate occasioni, vincolarlo a altre condizioni e vietare la vendita di determinati fuochi d'artificio.

Maggioranza

² I Cantoni possono limitare temporaneamente e localmente l'accensione di fuochi d'artificio a determinate occasioni, vincolarla a altre condizioni o vietarla completamente.

Minoranza (Baumann, ...)

² L'accensione di fuochi d'artificio deve essere autorizzata dal servizio competente a livello cantonale. L'autorizzazione per l'accensione è rilasciata unicamente per fuochi d'artificio professionali in occasione di eventi pubblici. I fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale molto ridotto o ridotto non richiedono un'autorizzazione per l'accensione.

³ I Cantoni possono limitare temporaneamente e localmente l'accensione di fuochi d'artificio a determinate occasioni, vincolarla a altre condizioni o vietarla completamente.

(vedi art. 14 cpv. 2)

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Per una limitazione dei fuochi d'artificio» sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.

³ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.